

Cass., civ. sez. II, 12 maggio 2015, n. 9660

2. La ricorrente lamenta, ancora, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 844 cc., nonché della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del DD.PP.CC.MM dell' 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997 (art. 360 n. 3 cpc). Secondo la ricorrente, la Corte di appello, avrebbe errato nel ritenere che l'eccedenza delle immissioni rispetto alla normale tollerabilità andava rilevata tenuto conto dei limiti massimi previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (legge n. 447 del 1995) e dalle annesse disposizioni del DD.PP.CC.MM . del 1991 e del 1997, perché, questi provvedimenti normativi, fissando i limiti oltre i quali la fonte rumorosa è da considerarsi di per sé illecita, contengono norme volte a tutelare l'interesse pubblico ambientale e non già a regolamentare i rapporti tra i privati. Piuttosto, l'indagine per l'individuazione della normale tollerabilità delle immissioni avrebbe dovuto essere compiuta avuto riguardo sia alla condizione dei luoghi (come prescritto letteralmente dal citato art. 844 cc), sia all'attività normalmente svolte in un determinato contesto ambientale. In particolare, la Corte di Milano, sempre secondo il ricorrente, avrebbe ignorato la circostanza che la via della Spiga si trova nel centro della città di Milano in zona pedonale prettamente residenziale, caratterizzata da abitazioni di elevato pregio, tanto che anche rumori di entità minori dei limiti di legge divengono rilevanti sul piano dei rapporti privati.

Pertanto, conclude la ricorrente, dica la Corte di cassazione se il giudice nel vagliare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche di cui all'art. 844 cc., debba attenersi ai parametri fissati dalla legge n. 447 del 1995 e dal DD.PP.CC.MM . 1. Marzo 1991 e 14 novembre 1997 oppure possa prescindere da essi.

Con il terzo motivo, l'insufficiente motivazione circa un fatto, l'incidenza dell'entità (pari a 2,4 decibel) delle immissioni acustiche prodotte dal condizionatore della srl. sul presupposto della normale tollerabilità ex art. 844 cc, controverso è decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cpc). Secondo la ricorrente la Corte di appello, avendo escluso che il rumore generato dal condizionatore non superava il limite di 3 decibel, avrebbe omesso di verificare la normale tollerabilità dell'immissione con riferimento ai canoni indicati dall'art. 844 cc. In particolare, la Corte di Milano avrebbe dovuto estendere la propria indagine alla situazione dei luoghi e/o, comunque, a valutazioni più complete e non, invece, ancorate alle sole prescrizioni dettate dalla legge n. 447 del 1995.

In conclusione, la ricorrente chiede alla Corte di Cassazione di accertare che l'aver la sentenza della Corte di appello ritenuto tollerabili le immissioni acustiche, oggetto del contendere, sulla base del solo fatto che le stesse non superavano il limite di 3 decibel senza estendere l'indagine alle condizioni dei luoghi per cui si controverte, rende la motivazione addotta inidonea a giustificare la decisione resa.

2.1. I due motivi, che per l'intima connessione tra le censure proposte, vanno esaminati congiuntamente, sono fondati, nei termini di seguito precisati, e vanno accolti per quanto di ragione. Come è stato già affermato da questa Corte: in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, l'eventuale rispetto, degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c. (Cass. 14187 del 2006 e, da ultimo, cass. 22283 del 2014).

Tale principio, nella sua prima parte, si basa sull'evidente considerazione che, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c. e, pertanto, illecite, anche, sotto il profilo civilistico. Tuttavia, però, l'eventuale rispetto dei limiti previsti dalla legge non può fare considerare, senz'altro, lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità: formularsi in relazione alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia da quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo). In buona sostanza, la valutazione ex art. 844 cod. civ., diretta a stabilire se i rumori restano compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale.

Ora, nell'ipotesi in esame, la Corte di M. si è limitata ad affermare che "(...) non è oggetto di contestazione che allo stato le immissioni non eccedono la normale tollerabilità, essendo al di sotto dei 3 decibel, come accertati dal CTU, e, pertanto, non sussistono ragioni per disporre la rimozione di un impianto che non arreca immissioni intollerabili". E' del tutto evidente che la Corte distrettuale afferma una conclusione, cui è pervenuta, ma non chiarisce i presupposti giustificativi e le ragioni poste a fondamento di quella decisione. In particolare, la sentenza, non contiene alcuna indicazione, diretta o indiretta, dello stato dei luoghi e delle abitudini degli abitanti della zona e, neppure indica, se nel valore sia ricompreso il rumore di fondo, caratteristico della zona, e se la stessa rilevazione del rumore attiene alle ore notturne o a quelle diurne. Sicché, la sentenza non dà modo di apprendere se l'accertamento richiesto dalla norma di cui all'art. 844 cc sia stato effettuato e se sia stato effettuato correttamente, o se invece, la corte d'appello abbia deciso esclusivamente alla stregua della disciplina pubblicistica in materia di inquinamento acustico.